

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 35

venerdì, 12 luglio 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	4
TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI	5
Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio").	5
SEZIONE III	25
COMMISSARI REGIONALI	
- Ordinanze	26
ORDINANZA 8 luglio 2024, n. 71 DL 91/2014 - DL 133/2014 - D.P.C.M. 20.02.2019 - Fondo pro- gettazione - Servizio di "Esecuzione indagini ambientali di sup- porto alla progettazione delle Casse di Espansione sul Fiume Sieve, nei Comuni di Rufina, Vicchio e Pontassieve" - Affida- mento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 50, com- ma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 - CUP D66B19003740001 - CIG B20C9A15EB.	26
ORDINANZA 8 luglio 2024, n. 72 DL 91/2014 - DL 133/2014 Accordo di Programma del 25.11.2015 - Servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicu- rezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi a "Casse di Espansione di Figline - Lotto n.4. Interventi di adeguamen- to del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno (FI) (cod. intervento 09IR002/G4_4)". Modifica del contratto di appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016. CUP: D17B14000280003 - CIG: 75200150B2.	32

ORDINANZA 8 luglio 2024, n. 73

DL 91/2014 - DL 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015
- "Casse di espansione Figline - Pizziconi lotto 2". (codice
09IR007/G4 - CUP: J97B15000400003). Liquidazione a Regione
Toscana dell'incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016, fase dalla "Programmazione all'Affi-
damento".

..... 47

SEZIONE

I



AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio”), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 26 giugno 2024, n. 24/R (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche al d.p.g.r. 23/R/2010), pubblicato sul BURT n. 34 del 8 luglio 2024, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio”)

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Ambito di applicazione (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. La Regione, in attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n.8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), disciplina i seguenti oggetti al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio e ricreativo:

- a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici ed igienico- ambientali delle piscine e il limite massimo degli utenti ammessi nell’impianto;
- b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca;
- c) le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza ed i controlli;
- d) la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni;
- e) le deroghe ai parametri chimici per l’acqua di approvvigionamento;
- f) le deroghe ai requisiti tecnici delle piscine per l’impossibilità tecnica di adeguamento;
- g) gli adempimenti amministrativi per l’avvio dell’attività delle piscine.

2. Il presente regolamento non si applica alle piscine destinate ad usi curativi, riabilitativi, termali e di estetica (1) .

CAPO II CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ELEMENTI FUNZIONALI DELLE PISCINE

SEZIONE I CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE PISCINE

Art. 2

Caratteristiche strutturali delle piscine (Art. 4 l.r. 8/2006)

1. In base alle caratteristiche strutturali le piscine si distinguono nelle seguenti tipologie:

- a) piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non delimitati da strutture chiuse permanenti;
- b) piscine coperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali delimitati da strutture chiuse permanenti;
- c) piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
- d) piscine di tipo convertibile: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

SEZIONE II

AREA DESTINATA AL PUBBLICO ED ALLE ATTIVITA' AUSILIARIE

Art. 3

Prescrizioni igienico – sanitarie per l'area destinata al pubblico ed alle attività ausiliarie (Art. 4 l.r. 8/2006)

1. L'area riservata al pubblico è separata dall'area destinata alle attività natatorie e di balneazione di cui alla sezione III. Nel caso di contiguità tra tali due aree è previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati dall'una all'altra zona.
2. Gli accessi dall'esterno sono conformi alle norme di sicurezza vigenti e proporzionati sulla base della massima presenza consentita di pubblico, nonché accessibili ai portatori di handicap.
3. Sono adottati opportuni sistemi di intercettazione e di allontanamento separato delle acque stesse, al fine di evitare che le acque di lavaggio delle superfici nell'area destinata al pubblico possano refluire verso l'area destinata alle attività natatorie e di balneazione.
4. La zona riservata agli spettatori è dotata di servizi di supporto rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi).
5. Le eventuali attività ausiliarie sono organizzate conformemente alle normative specifiche per l'uso esclusivo del pubblico e dei bagnanti. Nell'ambito delle aree adibite ad attività ausiliarie, è garantita la fruibilità da parte di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea.

SEZIONE III

AREA DESTINATA ALLE ATTIVITA' NATATORIE E DI BALNEAZIONE

Art. 4

Tipologia delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. In base alla loro utilizzazione e ai fini del presente regolamento sono individuati i seguenti tipi di vasche:
 - a) le vasche per nuotatori possiedono i requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la piscina secondo quanto previsto per le piscine agonistiche cui si applicano le norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);
 - b) le vasche per tuffi ed attività subacquee possiedono i requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la piscina nel rispetto delle norme vigenti della Federazione Italiana Nuoto (FIN), della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), e delle Federazioni per le attività subacquee (FIPSAS e FIAS);
 - c) le vasche ricreative e di addestramento al nuoto possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco, la balneazione e le attività formative ed educative propedeutiche all'esercizio delle attività natatorie;

- d) le vasche ricreative attrezzate sono caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature quali acqua-scivoli, sistemi di formazione di onde, fondi e/o pareti mobili;
- e) le vasche per i bambini possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini. La profondità massima non è superiore a 60 centimetri;
- f) le vasche polifunzionali possiedono le caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o possiedono comunque requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi.

Art. 5

Morfologia delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'insieme delle vasche e degli spazi perimetrali intorno ad esse costituiscono l'area destinata alle attività natatorie e di balneazione.
2. La conformazione planimetrica delle vasche garantisce la sicurezza dei bagnanti e consente comunque un agevole controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. Essa deve inoltre assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.
3. Le pareti delle vasche hanno caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.
4. Nelle zone con profondità uniforme fino a 1 metro e 80 centimetri la pendenza del fondo non supera il limite del 8 per cento.

Art. 6

Altezza del vano contenente la vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Per le piscine di cui all'articolo 2 comma 1 lettere b), c) e d), l'altezza del vano contenente la vasca, misurata dal bordo della vasca stessa, è non inferiore in ogni suo punto a 3 metri e 50 centimetri. Qualora sia presente un trampolino, la distanza tra questo e il soffitto è non inferiore a 5 metri.

Art. 7

Sistemi di ripresa delle acque (2)

1. L'acqua di tracimazione è costituita dalla portata di acqua dovuta al ricircolo, al reintegro e, nelle piscine scoperte, ai fattori naturali, ad esclusione della portata di acqua dipendente dalle variazioni di livello dovute alla presenza dei bagnanti.
2. Tutte le vasche sono fornite di sistemi di ripresa superficiale dell'acqua di tracimazione costituiti da bordi sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti al livello della superficie dell'acqua della vasca, come indicato dalle norme UNI 10637. I sistemi di ripresa superficiale e i sistemi di ripresa immersi sono comunque realizzati nel rispetto delle vigenti norme tecniche UNI 10637 e UNI EN 13451.
3. Nelle vasche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), gli skimmer non vengono installati nelle pareti di virata.
4. Il sistema di ripresa con bordi sfioratori, siano essi incassati nelle pareti verticali che sul bordo orizzontale della vasca, è obbligatorio per le vasche delle piscine di cui:
 - a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1) e numero 3) della l.r. 8/2006, di qualsiasi dimensione;
 - b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006, oltre 100 mq;
 - c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 8/2006, oltre 150 mq.
5. Per le piscine con sistema di ripresa a bordi sfioratori può essere utilizzata una vasca di compenso al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua. I bordi sfioratori e le vasche di compenso sono rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentirne una facile pulizia.
6. L'impiego di skimmer è consentito solamente:

- a) nelle vasche delle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 di superficie pari o inferiore a 100 metri quadrati;
- b) nelle vasche delle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 8/2006 di superficie pari o inferiore a 150 metri quadrati;
- c) per le piscine esistenti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1 bis, della l.r. 8/2006, indipendentemente dalla misura, dal tipo e classificazione, il cui impianto mantiene i parametri in vasca nei limiti previsti dall' Allegato A.

Art. 8

Ausili di accesso all'acqua (3)

1. Qualora il dislivello tra il bordo della vasca ed il fondo superi 60 centimetri, l'ausilio di accesso all'acqua è costituito da una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono munite di mancorrenti e sono rigidamente fissate alla struttura della vasca. La realizzazione di scale e gradini sono realizzati nel rispetto delle norme tecniche UNI EN 13451-2.

2. Per le piscine di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a), numero 1) e numero 3) della l.r. 8/2006, sono previsti idonei ausili di accesso ed uscita dall'acqua di carattere strutturale con servizi di assistenza, per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

Art. 9

Qualità dei materiali (4)

1. Sia il fondo che le pareti della vasca sono di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti.

2. Tutte le pavimentazioni percorribili a piedi nudi garantiscono una sufficiente presa al piede anche in presenza di acqua con un coefficiente antisdruccioleto rispondente alla classe "C" della norma DIN 51097.

3. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), esistenti ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 1 bis, della l.r. 8/2006, il responsabile della piscina in fase di autocontrollo valuta ed adotta accorgimenti, ricorrendo anche all'uso di appositi materiali, al fine di avere le pavimentazioni percorribili a piede nudo con una sufficiente presa del piede anche in presenza di acqua.

Art. 10

Marcature e separatori di corsia (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Sul bordo della vasca sono apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità. Inoltre sono evidenziate a mezzo di marcatura le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo. All'accesso al piano vasca devono essere apposte le segnalazioni sulla profondità della vasca. (5)

2. Gli ancoraggi per i separatori di corsia o qualsiasi altro elemento di fissaggio sono incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare rischi per i bagnanti.

3. Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di fessure o il diametro di forature nelle pareti della vasca o dei suoi componenti, che non siano adeguatamente protette, devono seguire le indicazioni della normativa UNI EN 13451-2. (6)

Art. 11

Spazi perimetrali intorno alla vasca (7)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 bis, della l.r. 8/2006, lungo il perimetro di ciascuna vasca sono realizzate banchine di idonea larghezza non inferiore a 1 metro e 50 centimetri rivestite con materiale antisdrucciolevole, che siano facilmente lavabili e disinfettabili per garantire la sicurezza dei bagnanti e il corretto svolgimento delle attività.

2. In ogni caso la distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca è non inferiore a 1 metro e 50 centimetri.

3. L'area di bordo vasca è inoltre realizzata in piano con le seguenti caratteristiche:
 - a) pendenza non superiore al 3 per cento verso l'esterno;
 - b) superficie complessiva non inferiore al 50 per cento di quella della vasca.
4. Le acque di pulizia della banchina devono essere raccolte ed allontanate per essere smaltite correttamente.
5. Le vasche delle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), di cui alla l.r. 8/2006 con superficie pari o inferiore a 100 metri quadrati possono essere realizzate anche in forme diverse che prevedono alcuni bordi vasca non accessibili; deve comunque essere garantito un agevole accesso alla vasca stessa, anche in relazione al primo soccorso.

Art. 12

Delimitazione dell'area di insediamento della piscina (8)

1. L'area di insediamento della piscina comprende la vasca, gli spazi perimetrali di cui all'articolo 11, e gli spazi destinati alla sosta e relax bagnanti. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della l.r. 8/2006, per impedire il transito incontrollato di adulti e bambini deve essere delimitata l'area o parte di questa che comprenda comunque la vasca, da un elemento di separazione di altezza non inferiore a 1 metro.
2. Nell'area di insediamento della piscina l'accesso alla zona percorribile a piedi nudi, costituita dalla banchina perimetrale e da camminamenti ed altre superfici pavimentate in materiale antisdrucciolo, deve essere garantito attraverso un presidio igienico nelle modalità previste dall'articolo 19.
3. Nel caso siano previste vie dedicate esclusivamente all'uscita dei bagnanti dall'area destinata alle attività natatorie e di balneazione, esse non sono percorribili per l'ingresso dei bagnanti.

Art. 13

Numero massimo dei bagnanti (Art.5 l.r. 8/2006)

1. Nelle vasche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 2 metri quadrati di specchio d'acqua.
2. Nelle vasche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e in quelle di cui alla lettera c) adibite al nuoto libero con corsie o nelle quali si svolgano corsi di nuoto, il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 5 metri quadrati di specchio d'acqua.
3. Durante le gare di nuoto, il numero massimo di bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione può essere aumentato del 50 per cento.

Art. 14

Dispositivi di salvamento (9)

1. In rapporto al numero massimo dei bagnanti, in adiacenza del bordo vasca sono posti a disposizione, per un loro pronto impiego, salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.
2. Al bordo di ogni piscina devono essere disponibili:
 - a) 1 salvagente se la capienza della vasca è inferiore a 25 bagnanti;
 - b) 2 salvagenti se la capienza della vasca è superiore a 25 bagnanti e inferiore a 50;
 - c) 3 salvagenti se la capienza della vasca è superiore a 50 bagnanti e inferiore a 100;
 - d) un ulteriore salvagente qualora la capienza della vasca superi di 50 bagnanti la capienza massima di cui alla lettera c).

SEZIONE IV

AREA DESTINATA AI SERVIZI

Art. 15

Requisiti igienici e strutturali (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'area destinata ai servizi è accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap. Le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), della l.r. 8/2006 sono assoggettate all'applicazione della normativa statale per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevista per le attività ricettive nelle quali sono inserite. (10)
2. I pavimenti dei servizi sono realizzati con materiali impermeabili, resistenti all'azione dei comuni disinfettanti, antisdruciolevoli e facilmente pulibili. Le pareti sono protette per un'altezza di almeno 2 metri con materiali impermeabili, facilmente pulibili e resistenti all'azione dei comuni disinfettanti.
3. Sono vietate sporgenze e spigoli vivi che possano costituire pericolo per l'incolumità degli utenti.
4. Tutte le vetrate sono realizzate con vetri di sicurezza o altro materiale che in caso di rottura non produca danno alle persone. La presenza di tali vetrate è opportunamente evidenziata.

Art. 16

Spogliatoi e deposito abiti (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), della l.r. 8/2006, gli spogliatoi sono distinti per genere e divisi in due settori proporzionati, considerando una uguale presenza di uomini e donne. I locali adibiti a spogliatoio garantiscono la massima igienicità e possono essere di tipo a rotazione e/o di tipo collettivo.
2. La superficie destinata a spogliatoio è determinata sulla base del numero massimo di bagnanti di cui all'articolo 13. Il rapporto tra la superficie degli spogliatoi e il numero dei bagnanti non deve essere inferiore a una persona ogni 0,5 metri quadrati. (11)
3. Negli spogliatoi è previsto un numero di cabine singole pari al 4 per cento del numero massimo di bagnanti, di cui una, all'interno di ciascun settore, attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
4. Nei complessi attrezzati anche per l'esercizio di attività diverse da quelle di balneazione, è possibile prevedere servizi comuni a condizione che i percorsi che conducono alle zone in cui si svolgono tali attività e i sistemi di accesso alle vasche siano separati e che ciò avvenga sempre attraverso presidi igienici.
5. Le cabine spogliatoio hanno pareti verticali distaccate dal pavimento per un'altezza non inferiore a 20 centimetri al fine di assicurare una facile pulizia anche con l'uso di idranti. Il pavimento, rivestito con materiali impermeabili e antisdruciolevoli, è fornito di griglie di scarico in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. Le cabine hanno dimensioni minime pari a 1 metro quadrato con un lato di lunghezza minima di 90 centimetri.
6. Il numero di posti per il deposito degli abiti è pari al numero massimo dei bagnanti. Qualora per il deposito degli abiti vengano utilizzati appositi armadietti, essi sono dotati di griglie di aerazione e sono sollevati dal pavimento per un'altezza non inferiore a 20 centimetri per permettere una facile pulizia. In alternativa, gli abiti possono essere collocati in appositi locali.
- 6 bis. Gli spogliatoi devono essere dotati di asciugacapelli in numero almeno pari alle docce. (12)
7. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006, per lo spogliatoio ed il deposito degli abiti possono essere utilizzati gli spazi della struttura principale in cui la piscina è inserita.

Art. 17

Docce (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006, le docce sono divise in due settori distinti per genere. Il numero delle docce viene definito sulla base del numero massimo dei bagnanti di cui all'articolo 13 e comunque in ragione di almeno una ogni 10 bagnanti per le piscine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e almeno una ogni 15 bagnanti per le piscine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). In ogni caso sono previste almeno due docce per gli uomini e due per le donne. Almeno una delle docce deve essere chiudibile, ed una attrezzata e

accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all'interno di ciascun settore.

2. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006, è utilizzabile almeno una doccia nelle immediate adiacenze della piscina. Ciascuna doccia è comunque dotata almeno di un asciugacapelli.

Art. 18

Servizi igienici (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006 i servizi igienici sono divisi in due settori distinti per genere. Le apparecchiature igienico sanitarie sono commisurate in base al numero massimo di bagnanti di cui all'articolo 13.

2. I gabinetti sono proporzionati in ragione di almeno uno ogni trenta bagnanti equamente suddivisi per genere. In ogni caso devono essere previsti almeno due gabinetti per uomini e due per le donne di cui uno accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all'interno di ciascun settore.

3. I lavabi sono proporzionati in ogni settore in numero pari almeno a quello dei gabinetti e devono essere dotati di erogatori di sapone e di sistemi per l'asciugatura delle mani.

4. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006 possono essere utilizzati i servizi igienici della struttura principale in cui la piscina è inserita.

Art. 19

Presidi igienici per i bagnanti (13)

1. Allo scopo di salvaguardare le condizioni igieniche del percorso nella zona a piedi nudi, l'accesso dei bagnanti a tale zona avviene attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lava piedi, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante che può essere immessa in vasca anche con un sistema automatico che si attiva al passaggio del bagnante, ed una doccia, in modo da garantire l'adeguata pulizia del bagnante. In presenza di solarium nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione, i presidi igienici, doccia e trattamento lava piedi, devono essere installati in posizione che ne garantisca l'utilizzo prima dell'ingresso in vasca, affinché sia garantito il percorso a piedi nudi fino alla vasca.

2. La vasca lava piedi di cui al comma 1 è realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo tale da consentire l'immersione completa dei piedi, comprese le calzature aperte, nella soluzione disinfettante. Essa ha inoltre un battente di almeno 15 centimetri ed una lunghezza minima di 1 metro e 50 centimetri; in alternativa possono essere installate all'altezza di 15 centimetri dal pavimento e per una lunghezza minima di 1 metro e 50 centimetri su ambedue i lati delle pareti che compongono il passaggio obbligato, una serie di docce con soluzione disinfettante, con sistema automatico che eroga una soluzione disinfettante al passaggio dei bagnanti.

La vasca lava piedi è accessibile a coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, anche mediante l'utilizzo di apposita sedia a ruote.

3. Per l'accesso in carrozzina di soggetti con capacità motoria ridotta o impedita, possono essere utilizzati percorsi alternativi dedicati ad uso esclusivo, che salvaguardano l'igiene.

4. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006, in alternativa al passaggio obbligato tramite la vasca lavapiedi, possono essere utilizzati all'interno dell'area della piscina sistemi di trattamento dei piedi che garantiscono comunque un'adeguata pulizia e disinfezione, presenti all'interno dell'area della piscina e facilmente accessibili. L'obbligo di utilizzo da parte degli utenti dei presidi igienici, doccia e trattamento lava piedi, deve essere evidenziato nel regolamento interno della piscina di cui all'articolo 49. L'ubicazione del presidio igienico deve essere indicato da apposita segnaletica.

Art. 20

Deposito degli attrezzi (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Il locale per il deposito degli attrezzi da usare in vasca è agevolmente accessibile dallo spazio destinato alle attività natatorie e di balneazione. In alternativa, possono essere utilizzati appositi contenitori.

Art. 21

Primo soccorso (14)

1. Le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), della l.r. 8/2006 sono dotate di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti; tale ambiente ha le seguenti caratteristiche:

- a) una superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri;
- b) una sufficiente aerazione ed illuminazione;
- c) una agevole accessibilità dall'area destinata alle attività natatorie e di balneazione;
- d) una via di comunicazione con l'esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria.

2. Inoltre il presidio di cui al comma 1 possiede le seguenti caratteristiche:

- a) pavimento lavabile e disinfettabile;
- b) pareti lavabili e disinfettabili fino ad un'altezza di 2 metri;
- c) lavello con acqua calda e fredda, asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.

3. All'interno del presidio di primo soccorso sono presenti le seguenti attrezzature:

- a) un lettino medico;
- b) una barella a cucchiaio o telo rigido;
- c) una cassetta portatile di pronto soccorso, contenente i dispositivi medici di primo impiego, in corso di validità e conformi al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, elencati nell'Allegato E;
- d) la disponibilità di un sistema per attivare chiamate di emergenza sanitaria.

4. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), della l.r. 8/2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 bis, della l.r. 8/2006, il presidio di primo soccorso può essere realizzato utilizzando uno spazio al coperto, anche ad uso non esclusivo, agevolmente accessibile, in cui poter effettuare manovre di primo soccorso in condizioni di igiene e rispetto della privacy, e dove sia presente la cassetta portatile di pronto soccorso, conforme al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, di cui all'Allegato E.

Art. 22

Locali destinati al personale della piscina (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Per il personale della piscina sono riservati appositi spogliatoi e servizi igienici. Almeno uno dei servizi igienici è attrezzato e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea.

2. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale in cui la piscina è inserita.

SEZIONE V

AREA DESTINATA AGLI IMPIANTI TECNICI

Art. 23

Definizione (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'area destinata agli impianti tecnici comprende la centrale idrica e gli impianti per il trattamento dell'acqua, la centrale termica, gli impianti di produzione dell'acqua calda per usi sanitari, le attrezzature e i materiali per la pulizia e la disinfezione, gli impianti elettrici e telefonici, gli impianti antincendio, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, gli impianti di comunicazione interna, gli impianti di smaltimento delle acque, gli impianti di depurazione e gli impianti di sicurezza e di allarme.

2. Tutti gli impianti ed i relativi accessi sono conformi alle norme UNI 10637, nonché facilmente identificabili attraverso segnaletiche che ne indichino la funzione. La loro collocazione permette un agevole svolgimento delle funzioni di sorveglianza e di manutenzione.

Art. 24

Circolazione dell'acqua nelle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Le canalizzazioni di immissione e di ripresa dell'acqua nelle vasche sono predisposte in modo tale che in ogni parte della vasca l'acqua venga di continuo riciclata e non si creino zone di ristagno.
2. La temperatura dell'acqua è uniforme all'interno di tutta la vasca. I prodotti disinfettanti e gli altri additivi vengono uniformemente distribuiti nella massa d'acqua, in quantità tali da assicurare all'acqua stessa i requisiti richiesti dal capo III sezione I del presente regolamento.
3. In nessun caso l'acqua di immissione può essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento. Almeno il 50 per cento della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed uniforme attraverso i sistemi di trascinazione. Durante le operazioni di pulizia della vasca deve potersi realizzare la commutazione del flusso delle acque reflue verso il previsto sistema di smaltimento.

Art. 25

Ricicli dell'acqua (15)

1. L'acqua di ogni vasca viene fatta ricircolare completamente nell'impianto di trattamento rispettando i tempi massimi relativi alle specifiche categorie di vasche come indicato dalle norme UNI 10637; per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 possono essere utilizzate procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua in vasca.
2. Deve essere installato un conta ore di portata alle pompe di ricircolo con registrazione giornaliera o qualsiasi altra idonea strumentazione per verificare il rispetto dei parametri sopra indicati.

Art. 26

Reintegri e rinnovi dell'acqua (16)

1. Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con uniforme continuità, una quantità d'acqua di reintegro/rinnovo come previsto dalla norma UNI 10637.
2. Il responsabile delle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006, che non adotta la norma UNI 10637 di cui al comma 1, stabilisce i criteri di autocontrollo sulla base di analisi chimiche e microbiologiche che dimostrano nel tempo di apertura stagionale e/o annuale, il mantenimento di tutti i parametri previsti dall'Allegato A del presente regolamento. Tali criteri dovranno essere esibiti all'organo di vigilanza insieme alle analisi chimiche e microbiologiche che ne comprovano il mantenimento.
3. Le vasche vengono svuotate completamente per una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici e per la manutenzione strutturale almeno una volta all'anno, e comunque all'inizio di ogni apertura stagionale. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro di ogni vasca viene installato un contatore totalizzatore.

Art. 26 bis

Svuotamento delle vasche (37)

1. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio" non è necessario effettuare lo svuotamento totale annuale delle vasche qualora, oltre al mantenimento di tutti i parametri previsti dall'Allegato A del presente regolamento, siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) utilizzo di idonei sistemi di copertura e protezione della vasca durante il periodo di chiusura della piscina;

- b) pulizia del fondo e delle pareti della vasca attraverso il ricorso a sistemi ausiliari, anche automatizzati, da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell'impianto e comunque almeno settimanale;
 - c) abbassamento del livello dell'acqua e sanificazione manuale da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell'impianto e comunque almeno mensile, a mezzo di specifici prodotti dell'area di battente dell'acqua per le piscine non a sfioro;
 - d) riduzione dell'uso di disinfettanti dell'acqua costituiti da cloroisocianurati (dicloroisocianurato sodico anidrico, dicloroisocianurato sodico biidrato, acido tricloroisocianurico) in favore di prodotti privi di acido isocianurico (cloro liquido, ipoclorito di sodio, ipoclorito di calcio) al fine di limitare l'accumulo in acqua di acido isocianurico.
2. Oltre al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, al fine di limitare l'accumulo in acqua di acido isocianurico, è necessario altresì, ad impianto chiuso al pubblico, il prelievo di acqua per effettuare il controlavaggio e lavaggio dei filtri dalla presa di fondo.
3. Il responsabile della piscina aggiorna il documento di valutazione del rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 16 comma 2 della l.r. 8/2006, dando evidenza del rispetto delle suddette condizioni.

Art. 27

Locali contenenti le attrezzature e le sostanze per il trattamento dell'acqua (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. La sezione che accoglie le apparecchiature e le sostanze destinate al trattamento dell'acqua è funzionalmente divisa nei due seguenti settori:
- a) un settore destinato alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua;
 - b) un settore destinato all'installazione dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli altri additivi.
2. Tali settori sono dotati di idonea aerazione e sono separati dalla centrale termica, conformemente a quanto prescritto dalla normativa antincendio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 28

Alimentazione delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Le acque di ricircolo (17) possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possieda il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua e che l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche.
2. Sono installati appositi dispositivi per l'agevole controllo delle portate per ogni singola vasca; al fine di consentire il prelievo di campioni di acqua per le analisi, sono installati rubinetti metallici facilmente accessibili e identificati, posti sulla tubatura dell'acqua di approvvigionamento e sulla tubatura dell'acqua di immissione in vasca a valle degli impianti di trattamento.
3. In condizioni di normale esercizio dell'attività è vietato il dosaggio dei prodotti chimici per il trattamento delle acque direttamente in vasca.

Art. 29

Vasca di compenso (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. La vasca di compenso è un sistema di accumulo destinato a contenere l'acqua di vasca proveniente dal bordo sfioratore.
2. Il volume della vasca di compenso è sufficiente a contenere il volume spostato dal numero massimo dei bagnanti presenti nella vasca, il volume dell'acqua necessaria al lavaggio in controcorrente di almeno un filtro e il volume minimo necessario dell'acqua per la corretta aspirazione delle pompe.
3. La vasca di compenso è:
- a) accessibile per operazioni di manutenzione, lavaggio e disinfezione;

- b) completamente svuotabile;
- c) dotata di scarico per il troppo pieno;
- d) dotata di superfici facilmente lavabili.

Art. 30

Prefiltri (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. A monte delle pompe sono installati prefiltri facilmente ispezionabili e quotidianamente pulibili costituiti da un involucro contenente un cestello asportabile con maglia a fori di adeguate dimensioni. Uno stesso prefiltra può essere utilizzato per più filtri.

Art. 31

Filtri (18)

1. Il numero dei filtri in funzione è commisurato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'impianto; essi hanno idonee caratteristiche operative e sono conformi alle vigenti norme tecniche.

2. Ogni unità filtrante viene rigenerata quando la perdita di carico del filtro eccede di 30 kilo Pascal rispetto alla perdita del carico del filtro pulito. In ogni caso l'operazione di rigenerazione viene eseguita per ogni unità filtrante, quando l'impianto è in esercizio, almeno una volta ogni quattro giorni. L'acqua di risciacquo viene scaricata in conformità alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

3. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006, la rigenerazione viene eseguita in regime di autocontrollo, riportato nel documento di valutazione del rischio e nel registro degli interventi di manutenzione di cui all'articolo 49.

Art. 32

Pompe (19)

1. Il numero delle pompe di circolazione in servizio è pari a quello dei filtri. Possono essere comunque installate pompe supplementari predisposte per una rapida attivazione ed atte a garantire un'adeguata potenza non inferiore alla capacità di servizio delle pompe principali. Nel caso non siano previste pompe supplementari rapidamente attivabili, deve essere negato ai bagnanti l'accesso alla vasca natatoria, fino al ripristino del regolare funzionamento dell'impianto.

Art. 33

Riscaldamento (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'acqua filtrata, ove necessario, viene convogliata alle apparecchiature di riscaldamento quali scambiatori di calore, diffusori di vapore o altra apparecchiatura idonea.

2. La regolazione della temperatura dell'acqua in vasca è automatizzata. Non è consentito immettere vapore direttamente nell'acqua in vasca.

Art. 34

Sostanze ed apparecchiature da utilizzare per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'impiego delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti, dei correttori di PH e delle sostanze antialghe è disciplinato nell'allegato C al presente regolamento.

2. Per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca può essere consentito l'uso di altre sostanze e/o apparecchiature che devono possedere comunque le specifiche autorizzazioni ministeriali.

SEZIONE VI

PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTALE

Art.35

Pulizia e disinfezione ambientale

1. La pulizia viene effettuata mediante una accurata disinfezione settimanale del complesso, con l'utilizzo di disinfettanti che corrispondano a requisiti di efficacia e di innocuità per i bagnanti, oltre

ad una pulizia quotidiana, con la rimozione di ogni rifiuto nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione ed ai servizi igienici, in particolare nelle zone con percorsi a piedi nudi. La disinfezione in queste aree si estende anche alle superfici verticali.

2. Sulla superficie dei percorsi a piedi nudi, nei servizi igienici e nelle docce, la pulizia viene effettuata almeno due volte al giorno. Nei percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o tappeti di qualsiasi tipo.

3. L'impianto dispone almeno di un contenitore asportabile per i rifiuti solidi per ogni area di attività. I materiali per la pulizia, per la disinfezione ambientale ed i prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua delle vasche, vengono conservati in appositi locali asciutti ed aerati. I prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua vengono conservati nelle loro confezioni originali.

4. Il complesso viene sottoposto a monitoraggio per gli infestanti. Ove non sia possibile realizzare il locale deposito dei prodotti chimici e quelli per la pulizia ne è consentito il loro stoccaggio in appositi armadi distinti per tipologia di prodotto che siano rispondenti alle norme di sicurezza previsti dalla legislazione vigente.

4 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la pulizia e la disinfezione ambientale è effettuata sulla base di procedure stabilite nell'ambito della valutazione dei rischi, di cui all'articolo 49 comma 2, ed in attuazione del piano di autocontrollo, tese a garantire comunque idonee condizioni igieniche in relazione alle specifiche modalità gestionali, strutturali ed impiantistiche. (20)

CAPO III REQUISITI DELLE ACQUE E REQUISITI IGIENICO SANITARI E MICROCLIMATICI DEGLI IMPIANTI

SEZIONE I REQUISITI FISICI, CHIMICO FISICI E MICROBIOLOGICI DELLE ACQUE

Art. 36

Requisiti fisici, chimico fisici e microbiologici dell'acqua di approvvigionamento (21)

1. L'acqua di approvvigionamento possiede caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Qualora l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, il responsabile della piscina, prima dell'attivazione di un nuovo impianto, provvede ad effettuare un'analisi per la determinazione della potabilità dell'acqua, che comprenda i parametri dell'analisi di verifica di cui all'allegato D.

3. Qualora uno o più dei parametri dell'allegato D superi i valori di parametro di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), si applica l'articolo 37.

4. Il responsabile della piscina provvede ad effettuare controlli di conformità sull'acqua di approvvigionamento, se non di provenienza diretta da acquedotto pubblico, che comprendano le analisi di monitoraggio e di verifica di cui all'allegato D, con una cadenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale. Per gli impianti stagionali tali controlli di conformità vengono effettuati almeno una volta nel mese antecedente l'apertura. Il campionamento delle analisi può essere effettuato dopo il trattamento di potabilizzazione e prima che l'acqua di approvvigionamento entri nell'impianto natatorio in esercizio.

5. Nell'ambito delle procedure di autocontrollo e comunque nel caso in cui si verificano situazioni straordinarie che possano alterare, modificare e inquinare l'acqua di approvvigionamento, il responsabile della piscina che ne venga a conoscenza è tenuto ad effettuare gli accertamenti e le analisi di verifica dell'acqua di approvvigionamento comprendenti ulteriori parametri rispetto a quelli indicati dall'allegato D, comunicando gli esiti e le misure adottate all'Azienda USL e al

comune competente. Per gli impianti stagionali che utilizzano acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto per il solo riempimento delle vasche prima dell'apertura stagionale, il trattamento di potabilizzazione deve essere effettuato nei trenta giorni antecedenti l'apertura stagionale, anche utilizzando i sistemi di filtrazione e disinfezione propri dell'impianto.

6. L'Azienda USL può richiedere l'analisi di ulteriori parametri ad integrazione dell'analisi di verifica e/o monitoraggio, motivati in ragione delle caratteristiche idriche e di conformazione del territorio, delle caratteristiche tecniche dell'impianto di potabilizzazione e della tipologia e struttura dell'impianto natatorio.

Art. 37

Deroga ai parametri chimici e chimico fisici dell'acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto (Art. 9 l.r. 8/2006)

1. Il responsabile della piscina richiede senza ritardo all'Azienda USL competente per territorio la concessione di una specifica deroga ai parametri dell'acqua di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della l.r. 8/2006, nei seguenti casi:

- a) qualora uno o più dei parametri dell'allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui all'allegato 1, parte C, del d.lgs. 31/2001, l'Azienda USL può concedere la deroga stabilendo un nuovo valore di parametro, la durata della deroga ed eventuali prescrizioni;
- b) qualora uno o più dei parametri dell'allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui all'allegato 1, parte B, del d.lgs. 31/2001, l'Azienda USL può concedere la deroga già stabilita dalla Regione per le acque destinate al consumo umano, confermando il nuovo valore di parametro per lo specifico territorio individuato, con l'indicazione della durata della deroga ed eventuali prescrizioni.

2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 è corredata dalla seguente documentazione:

- a) descrizione della tipologia dell'impianto natatorio, con l'indicazione del titolo abilitativo di cui all'articolo 50;
- b) copia dell'analisi di laboratorio dell'acqua di approvvigionamento da cui si evince il parametro o i parametri oggetto della richiesta di deroga e le indicazioni relative dell'acqua, nonché copia della precedente analisi di laboratorio;
- c) copia dell'analisi di laboratorio dell'acqua di immissione in vasca;
- d) copia dell'analisi di verifica e monitoraggio dell'acqua di approvvigionamento;
- e) copia delle analisi dell'acqua contenuta in vasca effettuate a partire dal mese precedente fino alla data dell'analisi di laboratorio dell'acqua di approvvigionamento di cui alla lettera a);
- f) indicazione di eventuali impianti di trattamento dell'acqua di approvvigionamento.

3. L'Azienda USL, a seguito della richiesta di deroga di cui al comma 1, può, in caso di necessità, richiedere eventuali integrazioni o effettuare prelievi di campioni a carico del responsabile della piscina.

4. Il procedimento per la concessione della deroga ai parametri dell'acqua di approvvigionamento si conclude entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1. (22)

Art. 38

Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di immissione in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'acqua di immissione in vasca possiede i requisiti di cui all'allegato A al presente regolamento.
2. Il controllo dell'acqua di immissione in vasca viene effettuato, a cura del responsabile della piscina, ogniqualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o per sopraggiunte circostanze straordinarie.

Art. 39

Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua contenuta in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'acqua contenuta in vasca possiede, in ogni punto della vasca, i requisiti di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. Il controllo dell'acqua contenuta in vasca viene effettuato a cura del responsabile della piscina secondo le indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento, e comunque ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o per sopraggiunte circostanze straordinarie.

2 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) i controlli sono effettuati con le frequenze minime di cui all'allegato B e sulla base di procedure stabilite nell'ambito della valutazione dei rischi ed in attuazione del piano di autocontrollo, idonei comunque a garantire condizioni igieniche conformi dell'acqua in vasca; gli impianti ad apertura stagionale devono comunque prevedere almeno un controllo di tutti i parametri previsti dall'allegato A con analisi presso laboratorio accreditato, da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'apertura stagionale e comunque nei trenta giorni antecedenti l'apertura. (23)

Art. 40

Punti di controllo (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Per l'acqua di approvvigionamento il campione viene prelevato da apposito rubinetto metallico posto sul tubo di adduzione anche a valle dell'impianto di potabilizzazione.
2. Per l'acqua di immissione in vasca il campione viene prelevato da apposito rubinetto metallico posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento.
3. Per l'acqua contenuta in vasca il campione viene prelevato in qualsiasi punto all'interno della vasca.

SEZIONE II

REQUISITI IGIENICO SANITARI E MICROCLIMATICI DEGLI IMPIANTI

Art. 41

Requisiti termoigrometrici e di ventilazione (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la temperatura dell'aria non è inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca. L'umidità relativa dell'aria non supera in nessun caso il valore limite del 70 per cento.
2. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dagli utenti non supera il valore di 10 centimetri al secondo, e il ricambio di aria esterna è pari ad almeno 20 metri cubi all'ora per metro quadrato di vasca.
3. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e servizi igienici, la temperatura dell'aria non è inferiore a 20 gradi centigradi, assicurando un ricambio dell'aria non inferiore a 4 volumi all'ora.

Art. 42

Requisiti illuminotecnici (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione è prevalentemente di tipo naturale, eventualmente integrata con luce artificiale al fine di assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza degli utenti ed il controllo da parte del personale. In ogni caso il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non è in nessun punto inferiore a 150 lux.
2. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e servizi igienici, l'illuminazione artificiale assicura un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente è assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.
3. E' previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.

Art. 43

Requisiti acustici (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il tempo di riverberazione non è in nessun punto superiore a 1,6 secondi.

SEZIONE III IMPATTO AMBIENTALE

Art. 44

Adozione di sistemi a basso impatto ambientale (Art. 9 l.r. 8/2006)

1. La costruzione, la gestione e la manutenzione delle piscine avviene nel rispetto dei principi di qualità ambientale.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, sono adottati appositi interventi ed accorgimenti finalizzati:
 - a) al risparmio idrico, anche tramite la previsione del riutilizzo compatibile delle acque di rifiuto;
 - b) al risparmio energetico, anche tramite l'adozione di sistemi a basso consumo e/o utilizzo di energie rinnovabili;
 - c) alla riduzione della produzione di rifiuti e all'agevolazione della raccolta differenziata.

CAPO IV APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Art. 45

Fabbisogno idrico (Art. 8 l.r. 8/2006)

1. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche è assicurato attraverso fonti che abbiano caratteristiche conformi alla vigente legislazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per quanto concerne i valori relativi ai parametri chimici, fisici e microbiologici, ad esclusione dell'approvvigionamento idrico con acque marine classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente.
2. L'acqua possiede caratteristiche di potabilità per gli usi igienici, ad eccezione dell'acqua di cacciata del WC.
3. In fase di progettazione deve essere calcolato il fabbisogno idrico, destinato al reintegro e al rinnovo di acqua delle vasche, nonché agli usi igienici, in base al numero giornaliero dei bagnanti dell'impianto e deve corrispondere ad almeno 70 litri al giorno per ogni bagnante. In fase di gestione dell'impianto deve essere comunque garantito un approvvigionamento sufficiente a permettere il regolare funzionamento dell'impianto di circolazione dell'acqua. (24)
4. La rete di approvvigionamento idrico deve essere protetta da possibili ritorni di acqua dal circuito delle vasche. L'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve realizzarsi in conformità alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento, favorendo altresì il recupero delle acque di rifiuto per usi non potabili.

Art. 46

Approvvigionamento idrico con acque marine classificate come acque di balneazione (Art. 9 l.r. 8/2006)

1. L'approvvigionamento idrico delle vasche può essere assicurato con acque marine classificate come acque di balneazione, prelevate in luoghi dichiarati idonei alla balneazione e nel rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa vigente.
2. Nelle vasche di cui al comma 1, denominate bacini di balneazione, l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua con portata proporzionata alle dimensioni della vasca ed al numero dei bagnanti ammessi. L'acqua in ingresso viene filtrata prima dell'immissione in vasca e non è consentito il ricircolo dell'acqua. (25)

3. Qualora sia interdetta la balneazione nella zona di prelievo dell'acqua di approvvigionamento, il responsabile della piscina sottopone l'acqua ad ulteriori trattamenti per garantire la qualità dell'acqua prima della sua immissione in vasca.

CAPO V DOTAZIONE DI PERSONALE

Art. 47

Personale addetto e relative attività formative (Art. 12 l.r. 8/2006)

1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono preposte le seguenti figure:
 - a) il responsabile della piscina;
 - b) l'assistente bagnanti;
 - c) l'addetto agli impianti tecnologici.
2. Il responsabile della piscina assicura il corretto funzionamento della struttura, anche ai sensi dell'articolo 49, sulla base del conseguimento del diploma di laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. L'individuazione del responsabile avviene con un atto scritto di delega del titolare, controfirmato dal responsabile stesso; in assenza di tale atto il responsabile è individuato nel titolare della piscina. (26)
3. Le competenze tecniche dell'assistente ai bagnanti, abilitato ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della l.r. 8/2006, sono debitamente documentate e la relativa documentazione è conservata presso la struttura ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
4. L'addetto agli impianti tecnologici garantisce il corretto funzionamento degli impianti stessi sulla base del conseguimento di uno dei seguenti titoli:
 - a) qualifica triennale ovvero diploma di istruzione quinquennale rilasciati da istituti tecnico-professionali e istituti tecnici industriali (indirizzo chimico, meccanico, elettrico, termico, idraulico);
 - b) qualifica professionale conseguita nell'ambito del sistema regionale della formazione professionale e attinente agli indirizzi di cui alla lettera a);
 - c) diploma di laurea attinente agli indirizzi di cui alla lettera a).
5. I compiti dell'addetto agli impianti tecnologici possono essere svolti in via diretta anche dal responsabile della piscina, qualora questi sia in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4.
6. Coloro che non sono in possesso dei titoli indicati dal comma 2 e dal comma 4 esercitano rispettivamente le funzioni di responsabile della piscina e di addetto agli impianti tecnologici sulla base di competenze tecniche specifiche acquisite mediante la partecipazione a distinti corsi di formazione organizzati ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
7. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti essenziali e le modalità operative dei corsi di formazione di cui al comma 6, nonché le modalità di verifica delle competenze acquisite. Con successivo decreto del dirigente competente sono definiti nel dettaglio i contenuti e l'articolazione dei corsi di formazione.

Art. 48

Assistenza bagnanti (Art. 12 l.r. 8/2006)

1. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1 e 3, della l.r. 8/2006, il servizio di salvataggio viene svolto durante tutto l'orario di funzionamento da almeno 2 assistenti bagnanti facilmente riconoscibili ed individuabili; quando si svolgono manifestazioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) il servizio viene svolto da un numero di assistenti bagnanti secondo le seguenti proporzioni:
 - a) per specchi d'acqua con superficie fino a 400 metri quadrati costituiti da una vasca o da più vasche adiacenti e ben visibili: almeno un assistente bagnanti;

- b) per specchi d'acqua con superficie compresa tra 400 e 1000 metri quadrati costituiti da una vasca o da più vasche adiacenti e ben visibili: almeno due assistenti bagnanti contemporaneamente presenti;
 - c) per specchi d'acqua con superficie oltre 1000 metri quadrati: al numero di assistenti bagnanti di cui alla lettera b) deve essere aggiunto almeno un assistente bagnanti ogni 500 metri quadrati.
2. Durante i corsi di nuoto il servizio di assistenza ai soli allievi può essere svolto dall'istruttore o allenatore di nuoto presente purché abilitato al servizio di salvataggio e primo soccorso ovvero munito del brevetto di assistente bagnanti.

2 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2, della l.r. 8/2006, ove non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa tale assenza ed attrezzatura l'area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne l'incolumità. Le protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati. (27)

Art. 49

Compiti del responsabile della piscina (Art. 11 l.r. 8/2006)

1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione di tutti gli elementi funzionali della piscina sotto il profilo igienico- sanitario, tecnologico ed organizzativo. L'eventuale individuazione del responsabile della piscina da parte del titolare dell'impianto è effettuata con atto formale di delega.
2. Il documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 16 comma 2 della l.r. 8/2006 è redatto sulla base dei seguenti principi:
 - a) analisi dei potenziali pericoli igienico- sanitari per la piscina;
 - b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui alla lettera a) e definizione delle relative misure preventive da adottare;
 - c) individuazione dei punti critici e definizione dei relativi limiti;
 - d) definizione del sistema di monitoraggio;
 - e) individuazione delle azioni correttive;
 - f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.
3. Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti:
 - a) un documento contenente i requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe;
 - b) un registro degli interventi di manutenzione;
 - c) un registro dei controlli dell'acqua in vasca, contenente:
 - 1) gli esiti dei controlli dei parametri chimici e chimico fisici, previsti dagli allegati A , B e D al presente regolamento;
 - 2) la lettura giornaliera del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
 - 3) la quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
 - 4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi di laboratorio dell'acqua, effettuati in conformità a quanto previsto dall'allegato B al presente regolamento. Devono altresì essere conservati i relativi risultati analitici;
 - 5) la lettura delle strumentazioni per il controllo del ricircolo;
 - 6) il numero degli utenti dell'impianto ripartito per fasce orarie di frequenza.

4. Il responsabile della piscina è tenuto ad esporre il regolamento come previsto dall'articolo 10 dalla l. r. 8/2006, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) capienza massima dell'impianto e limite massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in ciascuna vasca;
- b) indicazione della profondità e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
- c) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
- d) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
- e) uso di zoccoli in legno o ciabatte in gomma nei percorsi a piedi nudi;
- f) uso della cuffia prima dell'ingresso in vasca;
- g) obbligo di doccia e pediluvio prima dell'ingresso in vasca;
- h) ubicazione dei più vicini servizi igienici;
- i) orari di accesso in piscina;
- j) presenza o assenza dell'assistente bagnanti;
- k) divieto di balneazione in particolari condizioni atmosferiche per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- l) indicazione della localizzazione dei dispositivi di allarme per la richiesta di intervento;
- m) nominativo e numero telefonico del responsabile della piscina;
- n) indicazione del locale di primo soccorso e relativo numero telefonico.

4 bis. Il regolamento interno esposto dal responsabile delle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2, della l.r. 8/2006 reca anche i contenuti di cui all'articolo 10, comma 1 bis, della l.r. 8/2006. (28)

5. Il responsabile della piscina indica altresì i provvedimenti adottabili nei confronti dei bagnanti che non osservano le prescrizioni di cui al comma 4, lettere a), c), e), f), g), i), k).

CAPO VI AVVIO DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

Art. 50

Adempimenti amministrativi per l'avvio dell'esercizio dell'impianto (Artt. 1314 l.r. 8/2006)

1. Ai fini dell'avvio dell'esercizio il titolare della piscina presenta allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) specifica istanza di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a seconda della tipologia di piscina di cui è titolare, conformemente a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della l.r. n. 8/2006. Tale istanza può essere inoltrata anche in via telematica ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). (29)

2. Il soggetto richiedente allega all'istanza di autorizzazione o alla segnalazione certificata di inizio attività (30) una relazione tecnica in originale, in cui si attesta la rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dal presente regolamento mediante asseverazione di un professionista abilitato, e contenente:

- a) la descrizione e l'ubicazione della struttura;
- b) le planimetrie e sezioni dei locali in scala 1:1000;
- c) la descrizione degli impianti di trattamento delle acque, degli impianti elettrici, termici, di ventilazione e di condizionamento dell'aria;
- d) il numero e la tipologia delle vasche, con l'indicazione del numero massimo di bagnanti ammissibili nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione;
- e) il nominativo del responsabile della piscina.

3. Il soggetto richiedente dichiara altresì il possesso della seguente documentazione:

- a) titolo edilizio abilitativo e certificato di agibilità;
- b) certificazione relativa alle caratteristiche antisdrucchiolo dei pavimenti;
- c) dichiarazioni di conformità degli impianti tecnici;
- d) documentazione inerente la valutazione dei requisiti acustici passivi (solo per impianti al chiuso) e documentazione inerente la valutazione di impatto acustico ambientale

conformemente a quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

e) atto di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. (31)

4. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 2 comporta l'obbligo di nuova comunicazione.

5. Il SUAP trasmette i dati relativi alle autorizzazioni ed alle SCIA all'Azienda USL competente per territorio, affinché possa essere assicurato il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza. Tale trasmissione avviene con modalità telematiche nell'ambito degli standard definiti per il sistema informativo regionale ai sensi della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il contenimento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza). (32)

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51

Deroga ai requisiti delle piscine (Art. 19 l.r. 8/2006)

1. Per le piscine di cui all'articolo 19, commi 1 e 1 bis, della l.r. 8/2006, è prevista una deroga definitiva ai soli requisiti sotto contemplati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 e comma 4, della l.r. 8/2006:

- a) articolo 5, comma 4;
- b) articolo 6;
- c) articolo 8, comma 1, limitatamente al rispetto dei requisiti tecnici delle scalette e dei gradini;
- d) articolo 9, comma 1, limitatamente al colore dei materiali;
- e) articolo 11, commi 1, 2, 3;
- f) articolo 16, commi 3 e 5;
- g) articolo 21, comma 1, lettere a) e d);
- h) articolo 22, comma 1. (33)

2. Per le piscine di cui al comma 1, in cui le vasche siano approvvigionate ai sensi dell'articolo 46, comma 1, è inoltre prevista una deroga definitiva anche ai seguenti requisiti:

- a) articolo 25;
- b) articolo 26 commi 1 e 2.

Art. 51 bis

Attuazione dell'articolo 5, comma 1 bis, della l.r. 8/2006 (34)

1. L'adempimento delle prescrizioni impartite dalle aziende unità sanitarie locali in merito al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 8/2006, esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 18, comma 3, della l.r. n. 8 del 2006, ad eccezione dei requisiti di cui all'articolo 47, comma 6 e 48.

Art. 52

Norma transitoria

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già svolgono le funzioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e c) presentano al comune competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività e ne specificano il periodo di inizio.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il termine del 30 settembre 2015. (35)

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano percorsi formativi di durata inferiore rispetto ai corsi di formazione di cui all'articolo 47, comma 6, secondo le modalità indicate nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 47, comma 7.

Note

1. Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 1.
2. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 2.
3. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 3.
4. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 4.
5. Parole aggiunte con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.
6. Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.
7. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 6.
8. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 7.
9. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 8.
10. Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 9.
11. Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.
12. Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.
13. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 11.
14. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 12.
15. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 13.
16. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 14.
17. Parola così sostituita con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 15.
18. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 16.
19. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 17.
20. Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 18.
21. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 19.
22. Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 20.
23. *Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.*
24. Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 22.
25. Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 23.
26. Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 24.
27. Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 25.
28. Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 26.
29. Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.
30. Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.
31. Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.
32. Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.
33. Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 28.
34. Articolo inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 29.
35. Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 30.
36. Allegato E inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 31.
37. *Articolo inserito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 1.*

SEZIONE III





REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 71 del 08/07/2024*Oggetto:*

DL 91/2014 - DL 133/2014 - D.P.C.M. 20.02.2019 - Fondo progettazione - Servizio di "Esecuzione indagini ambientali di supporto alla progettazione delle Casse di Espansione sul Fiume Sieve, nei Comuni di Rufina, Vicchio e Pontassieve" - Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 - CUP D66B19003740001 - CIG B20C9A15EB

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°2**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	No	ALLEGATO A - LETTERA DI INVITO
B	No	ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

- A** **ALLEGATO A - LETTERA DI INVITO**
8372c868ac0614116803fd707a8df06533fb04a4350cd77b17146f45ffd4968d
- B** **ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA**
ae76878c352382570a69f081c2f2654e90080c5f69595620ebba3a0ef6887ed7

IL COMMISSARIO

VISTE le disposizioni del D.L. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e del Decreto dirigenziale n. 10593 del 23/05/2023;

VISTO l’art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 e ss.mm.ii., recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

CONSIDERATO che il comma 1 del suddetto decreto dispone che *“a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della Regioni, di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”*;

VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

VISTO l’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il *«Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico»*, di seguito Fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;

CONSIDERATO che in base all’indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato disposto del D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e della delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 32, punto 1.2, alla Regione Toscana sono attribuiti € 2.517.920,00 da programmare a valere sulle risorse del Fondo;

VISTO l’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede che gli elenchi degli interventi, le cui progettazioni sono finanziate con il Fondo, siano articolati su base regionale e approvati con decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che col medesimo atto o con atti successivi accorda il finanziamento al Presidente della Regione nella qualità di commissario di Governo e dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità speciale del citato commissario;

PRESO ATTO che l’elenco ed il relativo finanziamento di cui al punto precedente sono stati approvati con decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12/11/2018 prot. 484;

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento delle progettazioni di cui al Fondo Progettazione sono presenti sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata “COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA”;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 40/2019 con la quale sono stati approvati l’elenco degli interventi finanziati mediante il sopra indicato fondo, gli enti attuatori e gli uffici regionali di cui si avvale il Commissario e le disposizioni alle quali gli stessi dovranno attenersi per l’attuazione delle progettazioni ricomprese nel fondo progettazione;

DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l'intervento denominato "Casse di espansione lungo il corso del fiume Sieve – I stralcio" (cod. intervento 09IR475/G1) e che entrambe le casse d'espansione di Cava Sagginale e di Scopeti B appartengono a tale sistema in divenire di casse di espansione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'Ordinanza n. 40/2019, così come confermato dalle successive Ordinanze commissariali nn. 44/2020, 58 del 05/05/2022 e 146 del 28/10/2022, il Settore Genio Civile Valdarno Superiore è stato individuato quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione del suddetto intervento;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 10159 del 14/05/2024, con il quale è stata rinnovata la nomina di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, all'Ing. Gennarino Costabile;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 106 del 02/07/2021, con la quale il servizio di "Studio idraulico e studio di fattibilità di casse di espansione sul fiume Sieve" è stato affidato a Società di professionisti;

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 44 del 04/04/2022 si è affidato a detta Società di professionisti un servizio supplementare, ai sensi del comma 1, lett. b), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, che, nello specifico, consisteva nella redazione di due progetti preliminari per le casse d'espansione di Cava Sagginale nel Comune di Vicchio (FI) e di Scopeti B nei Comuni di Rufina e Pontassieve (FI);

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 122 del 08/09/2022 sono stati approvati i progetti preliminari di realizzazione delle casse di espansione Cava Sagginale nel Comune di Vicchio (FI) e Scopeti B nei Comuni di Rufina e Pontassieve (FI);

VISTO che con Ordinanza commissariale n. 186 del 29/12/2022 è stata indetta, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta, da svolgersi con modalità telematica, per l'affidamento i servizi attinenti all'architettura e ingegneria di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativamente all'intervento di "Servizi di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerenti ai lavori di "Casse d'espansione sul fiume Sieve - lotto Cava Sagginale e lotto Scopeti B";

CONSIDERATO che con ordinanza commissariale n. 85 del 20/10/2023 è stata aggiudicata la suddetta gara e modificato lo schema di contratto per sostituire la prestazione di progettazione definitiva (comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) con quella di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che il contratto è stato firmato in data 22/01/2024 e la prestazione è ancora in corso;

RITENUTO necessario predisporre una campagna integrativa - rispetto a quella effettuata precedentemente nel corso della progettazione preliminare affidata con Ordinanza commissariale n. 24 del 11/03/2022 - di indagini ambientali funzionale alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica delle Casse di Espansione di Scopeti B e Cava Sagginale sul Fiume Sieve, finalizzata al rispetto del numero di prove indicate nel D.P.R. 120/2017 e delle prescrizioni di cui al Decreto n. 12675 del 28/06/2022, di conclusione della Procedura di Verifica di assoggettabilità ambientale;

CONSIDERATO che, sulla base di una attenta valutazione conservata agli atti dell'Ufficio, tenuto conto dell'oggetto dell'intervento, dell'importo, dei tempi di affidamento e del mercato di riferimento, la procedura di affidamento diretto è da ritenersi idonea a perseguire il principio di risultato e gli ulteriori principi richiamati dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, soddisfacendo le esigenze di tempestività, semplificazione e il migliore rapporto prezzo/qualità, in attuazione del principio di buon andamento e dei correlati principi di efficienza ed economicità;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dell'appalto, relativo al servizio di esecuzione di indagini ambientali di supporto alla progettazione, di importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che per l'affidamento del servizio non è possibile suddividere l'appalto in lotti perché tecnicamente unitario;

VISTO che l'Ing. Gennarino Costabile, Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, è RUP dell'intervento di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e vista la D.G.R.T. n. 1258 del 30/10/2023 "Prime indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi a seguito del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA la lettera di invito (Allegato A al presente atto) per il servizio di esecuzione di indagini ambientali di supporto alla progettazione delle Casse di Espansione sul Fiume Sieve, nei Comuni di Rufina, Vicchio e Pontassieve", CUP D66B19003740001;

DATO ATTO che, in applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, si è proceduto a richiedere offerta, tramite il sistema telematico START, alla società Laboratorio Galileo s.r.l., P. IVA 02480420518, che presenta i requisiti di professionalità ed affidabilità richiesti per l'intervento richiamato sopra e che, pertanto, tale operatore economico è stato invitato, tramite START, a presentare formale offerta con lettera di invito prot. n. 0290954 del 24/05/2024, allegata al presente atto alla lettera "A";

VISTA l'offerta economica presentata in data 03/06/2024 dalla società Laboratorio Galileo s.r.l., P. IVA 02480420518, che in copia si allega al presente atto alla lettera "B", pari ad € 29.220,00, oltre IVA, nei termini di legge;

VALUTATO CHE l'offerta presentata risponde alle esigenze della Stazione Appaltante e risulta essere congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione richiesta;

RITENUTO, pertanto, di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B);

DATO ATTO che l'affidatario ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

TENUTO CONTO, altresì, che l'Amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dall'affidatario sui requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale, nel caso in cui lo stesso risulti tra i soggetti individuati fra quelli da sottoporre a controllo a campione ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, e, in caso di esito negativo, applicherà all'Operatore economico quanto previsto dall'art. 16 - "Penali e risoluzione del contratto" della Lettera di invito;

RITENUTO, pertanto, di affidare il servizio di esecuzione di indagini ambientali di supporto alla progettazione delle Casse di Espansione sul Fiume Sieve, nei Comuni di Rufina, Vicchio e Pontassieve", CUP D66B19003740001 CIG B20C9A15EB, alla società Laboratorio Galileo s.r.l., P. IVA 02480420518, per l'importo offerto di € 29.220,00,00, oltre IVA per € 6.428,40, per un importo complessivo pari ad € 35.648,40, a tutte le condizioni previste dal documento di cui all'allegato "A";

DATO ATTO che il presente provvedimento è pubblicato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023:

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi, dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, consiste in apposito scambio di lettere secondo l'uso del commercio con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti di cui alla lettera di invito;

DATO ATTO che per l'espletamento del presente servizio non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario

prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”, DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 5, comma 8, dell’Allegato I.14 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO, pertanto, di assumere a favore della società Laboratorio Galileo s.r.l., P. IVA 02480420518, un impegno per una somma complessiva pari ad € 35.648,40 a valere sul capitolo n. 11213 della contabilità speciale n. 5588, che presenta la necessaria disponibilità (cod. cont. Spec. 9045);

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la Lettera di invito (Allegato A al presente atto) per il servizio di esecuzione di indagini ambientali di supporto alla progettazione delle Casse di Espansione sul Fiume Sieve, nei Comuni di Rufina, Vicchio e Pontassieve”, CUP D66B19003740001;
2. di approvare l’offerta economica presentata dalla società Laboratorio Galileo s.r.l., P. IVA 02480420518, (Allegato B al presente atto), pari a € 29.220,00, oltre IVA al 22%, per il servizio di esecuzione di indagini ambientali di supporto alla progettazione delle Casse di Espansione sul Fiume Sieve, nei Comuni di Rufina, Vicchio e Pontassieve”, CUP D66B19003740001;
3. di affidare il servizio di esecuzione di indagini ambientali di supporto alla progettazione delle Casse di Espansione sul Fiume Sieve, nei Comuni di Rufina, Vicchio e Pontassieve”, CUP D66B19003740001 CIG B20C9A15EB, alla società Laboratorio Galileo s.r.l., P. IVA 02480420518, per l’importo offerto di per l’importo offerto di € 29.220,00,00, oltre IVA per € 6.428,40, per un importo complessivo pari ad € 35.648,40, a tutte le condizioni previste dal documento di cui all’allegato “A”;
4. di dare mandato al Settore Genio Civile Valdarno Superiore di procedere alla stipula, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con le modalità indicate all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
5. di assumere a favore della società Laboratorio Galileo s.r.l., P. IVA 02480420518 (cod. cont. Spec. 9045) – (codice GenPa 19345), un impegno per una somma complessiva di € 35.648,40 a valere sul capitolo n. 11213 della contabilità speciale n. 5588, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti a Laboratorio Galileo s.r.l., con le modalità indicate nella lettera d’invito (allegato “A” al presente atto);
7. di pubblicare, ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 36/2023, il presente atto sul profilo di committente della Regione Toscana, sul sito informatico presso l’Osservatorio regionale e, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della Legge Regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione tutti gli allegati nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 72 del 08/07/2024

Oggetto:

DL 91/2014 - DL 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi a "Casse di Espansione di Figline - Lotto n.4. Interventi di adeguamento del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno (FI) (cod. intervento 09IR002/G4_4)". Modifica del contratto di appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016. CUP: D17B14000280003 - CIG: 75200150B2.

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A	Si	Atto aggiuntivo

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera b Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

Atto aggiuntivo

1e7e72983102d8842adb18f1867d6768ddea9244093c81672ef9fd836a8259b

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ss.mm.ii. recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

Considerato che il comma 1 del suddetto decreto dispone che *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”*;

Visto, il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii. che, tra l'altro, ha definito la modalità di adozione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed ha disposto che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

Visto l'art. 36-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
- il Piano Stralcio 2020 - V Atto Integrativo all'Accordo di programma Regione Toscana – MATTM del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico approvato con decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente n. 142 del 05/11/2020 e registrato dalla Corte dei Conti in data 15/11/2020, n. 3491;
- l'atto integrativo sottoscritto il 28/06/2023 all'Accordo di programma del 23 novembre 2015, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Toscana e la Città metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Direttoriale MASE.USSRI n. 248 del 04/07/2023, registrato presso la Corte dei Conti in data 31/07/2023 al n. 2505;

Visto l'art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 che prevede che "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate";

Richiamate le seguenti Ordinanze Commissariali:

1. n. 4 del 19/02/2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";
2. n. 9 del 15 marzo 2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi";
3. n. 17 del 23.05.2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
4. n. 60 del 16.12.2016 con oggetto "D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi", con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l'allegato B recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei Settori della Regione Toscana;
5. n. 10 del 02.02.2021 con oggetto: "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 3.11.2010 – Quinto Atto Integrativo - Approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni per l'attuazione degli stessi."

Considerato che tra i vari interventi individuati nell' Accordo di Programma del 25.11.2015 è compreso l'intervento denominato "Casse di espansione di Figline – lotto Prulli" sito nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno (FI) CUP D17B14000280003" - Codice intervento 091IR002/G4;

Ricordato che i lavori per la realizzazione dell'intervento "Casse di espansione di Figline – Lotto Prulli e Lotto Leccio" sono stati suddivisi in quattro lotti:

il primo lotto, codice 091R002/G4_1, è consistito nella realizzazione delle Opere Propedeutiche alle casse di Prulli e Leccio;

il secondo lotto, codice 091R002/G4_2 consiste nella realizzazione della cassa di espansione di Prulli nei Comuni di Figline Incisa Valdarno e Reggello;

il terzo lotto, codice 091R002/G4_3, consiste nella realizzazione della cassa di espansione di Leccio e Burchio nei Comuni di Figline Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull'Arno;

il quarto lotto, 09IR002/G4_4, oggetto del presente atto, consiste nell'adeguamento del Ponte di Pian dell'Isola in comune di Figline e Incisa Valdarno;

Preso atto che nel suddetto atto integrativo sottoscritto il 28/06/2023 è stato preso atto che l'intervento in oggetto risulta finanziato per un totale di € 4.611.142,17 di cui euro 2.811.142,17 finanziati sull'Accordo aree metropolitane ed euro 1.800.000,00 euro finanziati con il V atto integrativo dell'accordo 2010;

Considerato che il sopra citato atto integrativo sottoscritto il 28/06/2023 ha stabilito che l'importo complessivo di € 4.611.142,17 è imputato per € 3.655.634,95 alla quota statale (di cui euro 1.855.634,95 Accordo 2015 ed euro 1.800.000,00 Accordo 2010) e per € 955.507,22 alla quota regionale (Accordo 2015);

Richiamata l'Ordinanza n. 68 del 07/09/2023 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di programma del 25.11.2015 – Recepimento disposizioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 19 e 25 gennaio 2023 per rimodulazione finanziamenti, impegni e prenotazioni di spesa, e creazione nuovi capitoli di spesa nella CS 6010";

Visto il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

Dato atto che con Decreto R.T. n. 9638 del 25/06/2020, aggiornato in ultimo dal Decreto Dirigenziale n. 10222 del 26/05/2022, è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento denominato "Cassa di espansione Leccio sul F. Arno: adeguamento idraulico del ponte sull'Arno in località Pian dell'Isola nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno" di competenza del Settore Genio Civile Valdarno Superiore";

Richiamati i sopra citati Decreti, con i quali sono state individuate le specifiche competenze in capo al personale tecnico e al personale incaricato delle procedure amministrative e di supporto alle procedure tecniche;

Visto il D.P.G.R. 23 giugno 2020, n. 43/R "Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020)";

Richiamato il suddetto Decreto Dirigenziale R.T. n. 9638 del 25/06/2020 che individua il Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore quale Dirigente Responsabile del Contratto (DRC) relativo all'intervento in oggetto;

Richiamato il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 8656 del 21/05/2021 con il quale l'ing. Gennarino Costabile è stato nominato il Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Dato atto che, con Ordinanza n. 87 del 25/09/2018, sono stati affidati a SE.I.CO. Srl con sede legale in Capannori (LU) i servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi a "Casse di Espansione di Figline - Lotto n.4. Interventi di adeguamento del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola nei Comuni di Reggello e Figline e Incisa Valdarno (FI)" nell'ambito della realizzazione dell'intervento "Casse di espansione di Figline – Lotto Prulli e Lotto Leccio" (cod.

intervento 09IR002/G4_4)", per l'importo complessivo di € 99.922,03, di cui € 80.888,88 quale corrispettivo ed € 19.033,15 per IVA come da legge. (CUP: D17B14000280003 – CIG 75200150B2);

Richiamato il contratto stipulato tra il Commissario di Governo e l'impresa SE.I.CO. Srl, mediante scrittura privata in data 19/10/2018 e ancora in corso;

Richiamata l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 103 del 23/06/2021 "DL 91/2014 – DL 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Lavori di realizzazione delle Casse di Espansione di Figline - Lotto n°4. Interventi di adeguamento del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola - Approvazione ed autorizzazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento dei lavori. (Cod. intervento 09IR002/G4_4) CUP: D17B14000280003 – CIG: 879234047F";

Richiamata l'Ordinanza n. 158 del 04/10/2021 "DL 91/2014 – DL 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Lavori di realizzazione delle Casse di Espansione di Figline - Lotto n°4. Interventi di adeguamento del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione non efficace all'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL. (Cod. intervento 09IR002/G4_4) CUP: D17B14000280003 – CIG: 879234047F";

Richiamata l'Ordinanza n. 204 del 16/12/2021 avente ad oggetto "DL 91/2014 – DL 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Lavori di realizzazione delle Casse di Espansione di Figline - Lotto n°4. Interventi di adeguamento del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola - Aggiudicazione efficace all'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL.(Cod. Intervento 09IR002/G4_4) CUP: D17B14000280003 – CIG: 879234047F, con il quale è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dei lavori all'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL con sede legale a Bologna e Partita I.V.A. 03533141200;

Visto il contratto per l'affidamento dei "lavori per la realizzazione delle Casse di Espansione di Figline – Lotto n°4. Interventi di adeguamento del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola (cod. intervento 09IR002/G4_4)", stipulato in data 03/02/2022 tra il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex D.L. 91/2014 presso Regione Toscana e FENIX CONSORZIO STABILE SCARL;

Dato atto che il suddetto contratto prevede un corrispettivo contrattuale di € 1.789.403,59, inclusi costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 176.467,69, oltre I.V.A. 22% pari ad € 393.668,79 così per un totale complessivo di € 2.183.072,38;

Visto il Verbale di consegna dei lavori, conservato agli atti del Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, redatto in data 28/02/2022 dal Direttore dei Lavori, in riferimento al suddetto contratto di appalto;

Visto il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Richiamata l'Ordinanza commissariale n. 36 del 15/05/2023 avente ad oggetto: "DL 91/2014 – DL 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Lavori di realizzazione delle Casse di Espansione di Figline - Lotto n. 4. Interventi di adeguamento del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola (Cod. intervento 09IR002/G4_4). Modifica del contratto di appalto dei lavori, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lett. e) e lett. c) del D.Lgs n. 50/2016. CUP: D17B14000280003 – CIG: 879234047F";

Richiamata l'Ordinanza commissariale n. 13 del 20/02/2024 avente ad oggetto: "DL 91/2014 – DL 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Lavori di realizzazione delle Casse di Espansione di Figline - Lotto n. 4. Interventi di adeguamento del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola (Cod. intervento 09IR002/G4_4). Modifica del contratto di appalto dei lavori, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lett. e) e lett. c) del D.Lgs n. 50/2016. CUP: D17B14000280003 – CIG: 879234047F";

Considerato che in seguito alle modifiche contrattuali approvate con le su citate Ordinanze commissariali n. 36 e n. 13, l'importo dei lavori è stato incrementato di netti Euro 677.799,93, oltre IVA ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento del compenso economico del Direttore Lavori in ragione dell'aumentato importo degli stessi lavori, a seguito dell'approvazione delle perizie di variante sopra richiamate;

Vista la relazione del RUP in data 03/06/2024 e conservata agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nella quale è stato ricalcolato il corrispettivo del Direttore dei lavori sulla base dei criteri e tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016;

Considerato che l'aumento complessivo della prestazione professionale, così come ricalcolato nella citata relazione del RUP, è pari ad Euro 37.615,72, oltre oneri previdenziali e IVA al 22%, per un ammontare complessivo pari ad Euro 47.726,83;

Considerato che la presente modifica contrattuale è riconducibile alle fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, non altera la natura generale del contratto principale, mantenendosi altresì entro il limite del 50% del valore del contratto originario, né produce alcun pregiudizio economico all'Impresa, come risulta dalla citata relazione RUP agli atti dell'ufficio;

Considerato, altresì, che la presente modifica contrattuale comporta comunque un aumento del valore del contratto originario superiore al limite del 20% e che, quindi, si rende necessaria la formalizzazione di un atto aggiuntivo al contratto medesimo, da sottoscrivere con le stesse modalità dell'atto originario, ex art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che la somma suddetta di Euro 47.726,83 trova copertura nel quadro economico, come segue:

- nella misura di € 30.000,00 alla voce B5 "Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori compreso cassa previdenziale, Iva ed Anac per affidamento servizi tecnici";
- nella restante misura di € 17.726,83 alla voce B3 "Imprevisti";

Dato atto che il quadro economico in base alla modifica in argomento viene così rideterminato:

	MODIFICA CONTRATTUALE N.2 (ORD. N.13/2024)	MODIFICA COMPENSO DL	DIFFERENZA
A - LAVORI			
Importo dei lavori a corpo	€ 1.928.050,85	€ 1.928.050,85	€ -
di cui manodopera	€ 544.392,13	€ 544.392,13	€ -
Importo dei lavori a misura	€ 189.583,42	€ 189.583,42	€ -
di cui manodopera	€ 47.217,20	€ 47.217,20	€ -

Costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 349.569,25	€ 349.569,25	€ -
Totale A: Lavori	€ 2.467.203,52	€ 2.467.203,52	€ -
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1) spostamento servizi e sottoservizi (iva inclusa)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
B2) Misure "anticovid-19" (da attivare con opzione in aumento se necessaria)	€ -	€ -	€ -
B3) Imprevisti (iva inclusa)	€ 550.695,66	€ 532.968,83	- € 17.726,83
B4) Acquisizione aree o immobili	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -
B5) Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori compreso cassa previdenziale, Iva ed Anac per affidamento servizi tecnici	€ 189.129,69	€ 206.856,52	€ 17.726,83
B6) altre spese tecniche (iva inclusa)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
B7) Incentivo art. 113 c.2 D.lgs 50/2016	€ 41.022,54	€ 41.022,54	€ -
B8) spese per attività tecnico amministrative e contributo Anac	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
B9) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
B10) spese per pubblicità (iva inclusa)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -
B11) spese per tributo speciale per conferimento in discarica (iva inclusa)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
B12) Adeguamento SAL per compensazione prezzi – art. 26 D.L. n. 50/2022 iva inclusa	€ 571.005,98	€ 571.005,98	€ -
B13) I.V.A. 22% su importo totale dei lavori	€ 542.784,77	€ 542.784,77	€ -
B14) IVA 22% su voci B1 e B9	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ -
Totale B - Somme a disposizione	€ 2.143.938,64	€ 2.143.938,64	€ -
Totale al netto del ribasso d'asta (A+B)	€ 4.611.142,16	€ 4.611.142,16	€ -
Ribasso d'asta I.V.A. compresa	€ -	€ -	€ -
Totale PROGETTO	€ 4.611.142,16	€ 4.611.142,16	€ -

Richiamate le condizioni del contratto e, in particolare, l'art. 9 – modifiche e varianti in corso d'opera del contratto;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere all'approvazione della modifica contrattuale in oggetto e dei conseguenti costi aggiuntivi;

Dato atto che con Ordinanza del Commissario n. 17/2016 è stabilito che la copertura dell'intervento è imputata alla contabilità speciale n. 6010 denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA";

Dato atto che i controlli sull'impresa SE.I.CO. Srl affidataria, tra l'altro, del servizio di Direzione Lavori, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, dal D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 648/2018, così come integrata dalla Delibera di G.R. n. 105 del 03.02.2020, hanno avuto esito positivo;

Ritenuto, pertanto, di impegnare a favore dell'operatore economico SE.I.CO. Srl con sede legale in Capannori (LU), Via di Vorno, n. 9/A Fraz. Guamo, CAP 55060 codice fiscale e partita IVA n. 02014380469, codice ben 2479 su C.S. 6010, la somma di Euro 47.726,83 a valere sulla prenotazione di spesa n. 20166 al capitolo n. 1115 della C.S. 6010, voce B5 "Spese tecniche relative alla

progettazione e direzione lavori compreso cassa previdenziale, Iva ed Anac per affidamento servizi tecnici” (CUP: D17B14000280003 – CIG 75200150B2);

Visto lo schema di atto aggiuntivo (Allegato “A” al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale), inerente la modifica contrattuale in argomento, che sarà sottoscritto dall’appaltatore e dal dirigente responsabile del contratto;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 225, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, dal 01.01.2024 acquistano efficacia le disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici così come declinate, nello specifico, anche dalla Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023;

Considerato che la citata Delibera ANAC n. 582/2023 prevede che *“per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 e al decreto legislativo n. 36/2023 (...) Le comunicazioni obbligatorie all’ANAC riguardanti le modifiche ai contratti e le varianti in corso d’opera sono assolte mediante l’invio dei dati tramite Simog”*;

Ritenuto, pertanto, necessario pubblicare il presente atto sul SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) tramite SITAT SA (sito informatico presso l’Osservatorio regionale), sul profilo di committente della Regione Toscana e sul B.U.R.T.;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

- 1) Di dare atto della necessità di procedere all’adeguamento del compenso economico del Direttore Lavori in ragione dell’aumentato importo dei lavori oggetto del presente intervento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa;
- 2) Di dare atto del parere espresso dal RUP nella relazione redatta in data 03/06/2024 e conservata agli atti del Settore, in cui si evidenzia la necessità di apportare modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 all’incarico di D.L.;
- 3) Di dare atto che l’importo della maggiorazione del compenso, così come determinato nella relazione del RUP del 03/06/2024 e conservata agli atti del Settore è pari ad Euro 37.615,72, oltre oneri previdenziali e IVA al 22%, per un ammontare complessivo pari ad Euro 47.726,83;
- 4) Di dare atto che la somma suddetta di Euro 47.726,83 trova copertura nel quadro economico, come segue:
 - nella misura di € 30.000,00 alla voce B5 “Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori compreso cassa previdenziale, Iva ed Anac per affidamento servizi tecnici”;
 - nella restante misura di € 17.726,83 alla voce B3 “Imprevisti”;
- 5) Di dare atto che il quadro economico in base alla modifica in argomento viene così rideterminato:

MODIFICA CONTRATTUALE	MODIFICA COMPENSO DL	DIFFERENZA
N.2 (ORD. N.13/2024)		

A - LAVORI

Importo dei lavori a corpo	€ 1.928.050,85	€ 1.928.050,85	€ -
----------------------------	----------------	----------------	-----

di cui manodopera	€ 544.392,13	€ 544.392,13	€ -
Importo dei lavori a misura	€ 189.583,42	€ 189.583,42	€ -
di cui manodopera	€ 47.217,20	€ 47.217,20	€ -
Costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 349.569,25	€ 349.569,25	€ -
Totale A: Lavori	€ 2.467.203,52	€ 2.467.203,52	€ -
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1) spostamento servizi e sottoservizi (iva inclusa)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
B2) Misure "anticovid-19" (da attivare con opzione in aumento se necessaria)	€ -	€ -	€ -
B3) Imprevisti (iva inclusa)	€ 550.695,66	€ 532.968,83	- € 17.726,83
B4) Acquisizione aree o immobili	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -
B5) Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori compreso cassa previdenziale, Iva ed Anac per affidamento servizi tecnici	€ 189.129,69	€ 206.856,52	€ 17.726,83
B6) altre spese tecniche (iva inclusa)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
B7) Incentivo art. 113 c.2 D.lgs 50/2016	€ 41.022,54	€ 41.022,54	€ -
B8) spese per attività tecnico amministrative e contributo Anac	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
B9) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
B10) spese per pubblicità (iva inclusa)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -
B11) spese per tributo speciale per conferimento in discarica (iva inclusa)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
B12) Adeguamento SAL per compensazione prezzi - art. 26 D.L. n. 50/2022 iva inclusa	€ 571.005,98	€ 571.005,98	€ -
B13) I.V.A. 22% su importo totale dei lavori	€ 542.784,77	€ 542.784,77	€ -
B14) IVA 22% su voci B1 e B9	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ -
Totale B - Somme a disposizione	€ 2.143.938,64	€ 2.143.938,64	€ -
Totale al netto del ribasso d'asta (A+B)	€ 4.611.142,16	€ 4.611.142,16	€ -
Ribasso d'asta I.V.A. compresa	€ -	€ -	€ -
Totale PROGETTO	€ 4.611.142,16	€ 4.611.142,16	€ -

6) Di assumere un impegno di spesa a favore dell'operatore economico SE.I.CO. Srl con sede legale in Capannori (LU) Via di Vorno, n. 9/A Fraz. Guamo cap 55060 codice fiscale e partita IVA n. 02014380469, codice ben 2479 su C.S. 6010, per la somma di Euro 47.726,83 a valere sulla prenotazione di spesa n. 20166 al capitolo n. 1115 della C.S. 6010, voce B5 "Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori compreso cassa previdenziale, Iva ed Anac per affidamento servizi tecnici" (CUP: D17B14000280003 - CIG 75200150B2);

7) Di approvare lo schema di atto aggiuntivo inerente la presente modifica contrattuale, che sarà sottoscritto dall'appaltatore e dal dirigente responsabile del contratto (Allegato "A" al presente atto a formare parte integrante e sostanziale);

8) Di pubblicare il presente atto sul SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) tramite SITAT SA (sito informatico presso l'Osservatorio regionale), sul profilo di committente della Regione Toscana e sul B.U.R.T..

Il Dirigente
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

	COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO	
	D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014	
	D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Contratto,	
	in forma di scrittura privata, per l'affidamento dei Servizi di architettura e ingegneria	
	relativi alla definizione dell'intervento di adeguamento statico, sismico, idraulico e	
	stradale del ponte sull'Arno in località Pian dell'Isola nei comuni di Figline e Incisa	
	V.no (FI) e di Reggello (FI), nell'ambito della realizzazione delle "Casse di	
	espansione di Figline lotto Prulli e lotto Leccio" (cod. intervento 09IR002/G4).	
	Approvazione variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016	
	e ss. mm. ed ii.	
	Codice Identificativo di Gara (CIG): 75200150B2.	
	Codice Unico di Progetto (CUP): D17B14000280003	
	ATTO AGGIUNTIVO CONTRATTUALE	
	L'anno 2024, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata	
	sottoscritta digitalmente a distanza,	
	TRA	
	- COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO	
	D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 (di seguito indicato come "Commissario di Governo")	
	codice fiscale 94200620485 con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, P.zza	
	del Duomo n. 10, rappresentato dal dirigente regionale Ing. _____, nato a	
	_____ il _____, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene	
	nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore Genio Civile Valdarno	
	Superiore, nominato con decreto n. 8656 del 21/05/2021 del Direttore della Difesa del	
	Suolo e Protezione Civile autorizzato, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del	
	<i>pag. 1 di 4</i>	

	economico del progetto esecutivo, senza variazione della complessità di intervento;	
	- per quanto sopra considerato e prendendo a riferimento il D.M. 17/06/2016, si	
	valuta l'importo aggiuntivo rispetto all'importo contrattuale pari ad Euro 39.120,35,	
	compreso oneri previdenziali e IVA di legge, che trova copertura nel Quadro	
	Economico dell'intervento;	
	- che l'aumento dell'importo di cui sopra rientra nella casistica prevista dall'art. 106,	
	c. 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;	
	- che la polizza fideiussoria n. 113001680 del 08/10/2018 emessa dalla Società	
	Allianz di Capannori (LU) è valida fino al 08/10/2024 e che l'Appaltatore si impegna	
	a rinnovare la medesima alla sua scadenza ed a presentare la relativa quietanza;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Art. 1	
	L'operatore economico accetta di portare a termine, senza alcuna eccezione di sorta e	
	rinunciando altresì ad ogni altra pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma,	
	tempo e luogo, il servizio secondo quanto stabilito dal presente atto di aggiuntivo	
	contrattuale e tenuto conto dei documenti di seguito elencati, agli atti del Settore	
	Genio Civile Valdarno Superiore, facenti parte integrante del presente atto, anche se a	
	questo materialmente non allegati, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di	
	accettare: Relazione del RUP sulla Variante; Richiesta di modifica incarico.	
	L'esecuzione dei servizi aggiuntivi descritti avverrà secondo gli stessi patti e	
	condizioni del contratto originario indicato in premessa.	
	Art. 2	
	La variante rientra nell'ambito delle casistiche dell'art. 106, comma 1, lett. c), del	
	D.Lgs. 50/2016.	
	Art. 3	
	<i>pag. 3 di 4</i>	

	L'esecuzione del servizio di che trattasi, comporta un aumento pari ad Euro	
	39.120,35, compreso oneri previdenziali e IVA di legge, pari al 48,36% dell'importo	
	contrattuale originario. Pertanto, per effetto del predetto aumento a favore	
	dell'impresa, l'importo contrattuale è pari ad Euro 120.009,23, compreso oneri	
	previdenziali e IVA di legge.	
	Art. 4	
	Per effetto della presente variante, il termine contrattuale per l'ultimazione del	
	servizio non subisce variazione rispetto a quello previsto dal contratto originario,	
	fissato alla data di conferma del certificato di regolare esecuzione.	
	Art. 5	
	Con la sottoscrizione del presente atto l'operatore economico rinuncia a ogni	
	qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento del servizio fino	
	alla data odierna.	
	Art. 6	
	Il contratto stipulato resta valido per ogni condizione, clausola o articolo non	
	specificamente modificato con il presente atto.	
	Art. 7	
	Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'operatore economico mentre lo sarà per	
	l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.	

	Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto in digitale dalle parti in segno di	
	completa accettazione.	
	Firmato digitalmente da	
	Ing. Gennarino Costabile per l'Amministrazione	
	Ing. _____ per l'Appaltatore	
	<i>pag. 4 di 4</i>	

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 73 del 08/07/2024***Oggetto:*

DL 91/2014 - DL 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - "Casse di espansione Figline- Pizziconi lotto 2". (codice 09IR007/G4 - CUP: J97B15000400003). Liquidazione a Regione Toscana dell'incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, fase dalla "Programmazione all'Affidamento"

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°4**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	No	riepilogo gruppo
A	No	Allegato A
B	No	Allegato B
C	No	Tabella avvalimento

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 4

- 1* *riepilogo gruppo*
b62877b569d94b11988c122d6c9b69d7f5bf76f3cf2edcff1ebf724dc85526a6
- A* *Allegato A*
1fd9bccbe18c0696fac032125d863ec0708819f7dbf841f3e40eae23797e158c
- B* *Allegato B*
9089c3e49c5b850c076258ec995a0efad5ca7f6e35f517bcd38c7648b47339d
- C* *Tabella avvalimento*
dd50da073634f593c28a0b22ac9faccdeae8a5de282a4e7df12a21610e208348

IL COMMISSARIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ss.mm.ii. recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

CONSIDERATO che il comma 1 del suddetto decreto dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della Regioni, di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";

VISTO il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii. che, tra l'altro, ha definito la modalità di adozione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed ha disposto che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25/11/2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
- l'atto integrativo sottoscritto il 28/06/2023 all'Accordo di programma del 23 novembre 2015, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Toscana e la Città metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Direttoriale MASE.USSRI n. 248 del 04/07/2023, registrato presso la Corte dei Conti in data 31/07/2023 al n. 2505;

VISTO l'art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 che prevede che "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei Consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate";

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:

- n. 4 del 19/02/2016 "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L.

164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;

• n. 9 del 15/03/2016 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l’attuazione degli stessi”;

• n. 17 del 23/05/2016 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

• n. 60 del 16/12/2016 “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 - Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016;

RICHIAMATO in particolare l’Allegato B alla suddetta Ordinanza n. 60/2016, recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25/11/2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi del settore della Regione Toscana;

DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l’intervento codice Rendis 09IR007/G4, denominato “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e di Reggello (FI);

CONSIDERATO che con la citata Ordinanza n. 4/2016 il Commissario di Governo ha disposto di procedere direttamente all’attuazione dell’intervento sopra richiamato, individuando il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per l’attuazione dell’intervento;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 68 del 07/09/2023 “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di programma del 25.11.2015 – Recepimento disposizioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 19 e 25 gennaio 2023 per rimodulazione finanziamenti, impegni e prenotazioni di spesa, e creazione nuovi capitoli di spesa nella CS 6010”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n.73 del 23/02/2024 relativo all’approvazione dell’elenco degli interventi regionali di mitigazione del dissesto idrogeologico ammessi a finanziamento;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 48 del 24/05/2024 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.M. 73 del 23 febbraio 2024 – Piano Nazionale 2023 approvazione elenco interventi e relativo impegno di spesa”, con la quale sono attribuiti all’intervento “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2” CUP: J97B15000400003 - codice Rendis intervento originario 09IR007/G4, codice Rendis 09IR007/IF - € 1.600.000,00 di risorse aggiuntive a valere sulla C.S. 5588;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.e.i.;
- il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” adottato ai sensi dell’art. 111, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 nella versione antecedente alla L. n. 55/2019 e

ad oggi in vigore in virtù del comma 27-octies aggiunto all'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016 dalla citata Legge n. 55/2019;

- il D.L. n. 76 del 16/07/2020 conv. in L. n. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- il D.L. n. 77 del 31/05/2021 conv. in L. n. 108/2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile n. 1167 del 21/03/2016 “Individuazione Settori di riferimento e gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile”;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile n. 19346 del 27/11/2019 con il quale è stato individuato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento, in seguito a passaggio ad altro incarico del precedente RUP;

RICHIAMATI i decreti del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 8656 del 21/05/2021 e n. 10159 del 14/05/2024 con i quali è stato nominato il Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 11 del 22/03/2016, con cui è stato approvato e autorizzato, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 del D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014, il progetto definitivo per la realizzazione della Cassa di espansione Pizziconi – Lotto 2 – opera di presa della Cassa di espansione e completamento sistemazione reticolo idraulico di pertinenza, dell'importo complessivo di € 7.530.000,00;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 12 del 14/04/2017 “D.L. n. 91/2014 – D.L. n. 133/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”. Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento lavori” CUP: J97B15000400003 - CIG: 7037470FF2”, per un quadro economico complessivo di € 11.650.000,00;

VISTO che con la citata Ordinanza n. 12 del 14/04/2017 è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, una procedura aperta, per l'affidamento dei lavori in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, da svolgersi con modalità telematica ai sensi della L.R. n. 38/2007, mediante l'utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 57 del 25/05/2020 di aggiudicazione efficace a favore dell'operatore economico RTI costituendo - di seguito denominato Appaltatore - composto da Doronzo Infrastrutture S.r.l., C.F. e P.I. 05065990722 (capogruppo) e da Consorzio Stabile Vitruvio S.c.a.r.l., C.F. e P.IVA 10149111006 (mandante);

DATO ATTO che in data 26/01/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto mediante scrittura privata;

DATO ATTO che il suddetto contratto prevede un corrispettivo contrattuale di Euro 5.483.044,44 oltre IVA nei termini di legge, di cui Euro 5.110.819,13 per lavori a corpo, e Euro 372.225,31 costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che i lavori sono iniziati in data 03/03/2021;

DATO ATTO che con Ordinanza commissariale n. 206 del 16/12/2021 con cui è stata approvata una variante migliorativa, ai sensi dell'art. 8, comma 8 del D.M. 49 del 07/03/2018, presentata dall'Appaltatore;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 62 del 29/08/2023 "D.L. n. 91/2014 - D.L. n. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 – Lavori di realizzazione dell'intervento codice Rendis 09IR007/G4 "Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2". Modifica del contratto di appalto dei lavori, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016. CUP: J97B15000400003 - CIG: 7037470FF2";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 72 del 18/09/2023 "D.L. n. 91/2014 - D.L. n. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 – Lavori di realizzazione dell'intervento codice Rendis 09IR007/G4 "Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2". CUP: J97B15000400003. Presa d'atto dei maggiori costi per il completamento dell'opera", con maggiori costi stimati pari ad € 1.600.000,00 da richiedere al Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica nell'ambito della programmazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico 2023;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 112 del 09/07/2021 con la quale - relativamente all'intervento in oggetto - è stato assunto l'impegno per di spesa per l'incentivo funzioni tecniche - € 111.957,20 a favore di Regione Toscana a valere sul capitolo n. 1114 della contabilità speciale n. 6010, impegno n. 149 - ed individuati i membri del gruppo tecnico incaricato dello svolgimento delle funzioni/attività necessarie alla sua realizzazione, con le specifiche funzioni ed attività attribuite ai singoli dipendenti, nonché il relativo cronoprogramma;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 43/R del 23/06/2020 "Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020)";

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 6951 del 06/04/2023 di ultimo aggiornamento dei gruppi tecnici ai sensi del D.P.G.R. n. 43/R/2020 del settore Genio Civile Valdarno Superiore;

DATO ATTO che con il presente si liquidano a favore di Regione Toscana – Giunta Regionale i compensi per le funzioni tecniche inerenti l'intervento codice 09IR007/G4 - "Casse di espansione Figline Pizziconi lotto 2" limitatamente alla prima fase dalla "Programmazione all'Affidamento";

TENUTO CONTO che nel tempo ci sono stati dei subentri in alcune figure del gruppo tecnico, risulta opportuno procedere a riepilogare tutto il personale di Regione Toscana via via coinvolto nella fase dalla "Programmazione all'Affidamento" nell'allegato 1 al presente atto;

DATO ATTO che le modalità di calcolo utilizzate per la quantificazione e ripartizione dei compensi incentivanti, per le funzioni e attività rese nel corso dell'intervento in oggetto, sono effettuate sulla base dei criteri definiti nell'allegato B al Regolamento n. 43/R del 23 giugno 2020;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0340207 del 06/09/2022 il settore Contratti - relativamente ai membri del gruppo tecnico individuati nell'ambito del proprio settore, per l'intervento in oggetto - ha comunicato le percentuali di apporto dei soggetti coinvolti;

DATO ATTO che, ai fini della determinazione degli incentivi funzioni tecniche sono stati predisposti gli allegati di calcolo: A "Tabella ripartizione incentivi dalla programmazione all'affidamento", B "Prospetto riepilogativo" e C "Tabella avvalimento", che tengono conto della decurtazione delle economie per l'attività di verifica progettuale, in quanto attività compiuta da personale esterno;

DATO ATTO che tutte le funzioni/attività, relative alla prima fase dalla Programmazione all'Affidamento, sono state svolte senza ritardi rispetto al cronoprogramma e/o incrementi di costi;

DATO ATTO che - ai sensi dell'art. 6 del Reg. 43/R del 23/06/2020 - i compensi connessi alle prestazioni svolte a favore di altre amministrazioni da parte del personale di Regione Toscana sono da queste trasferite alla Regione ai fini della loro corresponsione;

RITENUTO pertanto di liquidare - in base ai suddetti allegati - la somma di euro 16.763,58 a titolo di incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alla prima fase dalla Programmazione all'Affidamento, imputandola all'impegno di spesa n. 149 assunto con l'Ordinanza n. 112 del 09/07/2021 sul capitolo n. 1114 della contabilità speciale n. 6010 a favore di Regione Toscana;

RITENUTO di ridurre di € 8.940,58 l'impegno di spesa n. 149 assunto sul capitolo n. 1114 della contabilità speciale n. 6010 - in favore di Regione Toscana per incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - in quanto corrispondenti ad economie di incentivo;

DATO ATTO che gli incentivi relativi alla fase "dalla programmazione all'affidamento" inerenti le varianti saranno liquidati con successivo atto;

DATO ATTO che relativamente all'intervento codice 09IR007/G4 - "Casse di espansione Figline Pizziconi lotto 2":

- è stata inserita sul portale Fenix-RT tutta la documentazione prevista dalle disposizioni in relazione sia alla specifica fase di liquidazione che a tutte le precedenti fasi di attuazione dell'intervento;

- sono state rispettate le disposizioni di attuazione dell'intervento, compresi gli obblighi di informativa e di monitoraggio, tra cui, ove previsti, quelli inerenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), come indicato dalle disposizioni di attuazione;

- dalla documentazione inserita e, ove effettuato, dal sopralluogo non risultano criticità in merito al rispetto delle disposizioni;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto che nel tempo ci sono stati dei subentri in alcune figure del gruppo di lavoro e risulta pertanto opportuno riepilogare tutto il personale di Regione Toscana via via coinvolto nella fase dalla "Programmazione all'Affidamento" nell'allegato 1 al presente atto;

2. di prendere atto che ai fini della determinazione degli incentivi funzioni tecniche del personale di Regione Toscana - relativamente all'intervento codice 09IR007/G4 - "Casse di espansione Figline Pizziconi lotto 2" - sono stati predisposti gli allegati di calcolo: A "Tabella ripartizione incentivi dalla programmazione all'affidamento", B "Prospetto riepilogativo" e C "Tabella avvalimento", parti integranti e sostanziali del presente atto;

3. di liquidare - in base ai suddetti allegati - la somma di euro 16.763,58 a titolo di incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alla prima fase dalla Programmazione all'Affidamento, imputandola all'impegno di spesa n. 149 assunto con l'Ordinanza n. 112 del 09/07/2021 sul capitolo n. 1114 della contabilità speciale n. 6010 a favore di Regione Toscana;

4. di rinviare a successivo atto di Regione Toscana - Giunta regionale la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche al personale regionale;

5. di ridurre di € 8.940,58 l'impegno di spesa n. 149 assunto sul capitolo n. 1114 della contabilità speciale n. 6010 - in favore di Regione Toscana per incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - in quanto corrispondenti ad economie di incentivo;

6. di dare atto che gli incentivi relativi alla fase “dalla programmazione all’affidamento” inerenti le varianti saranno liquidati con successivo atto;

7. di dare atto che relativamente all’intervento codice 09IR007/G4 - “Casse di espansione Figline Pizziconi lotto 2”:

- è stata inserita sul portale Fenix-RT tutta la documentazione prevista dalle disposizioni in relazione sia alla specifica fase di liquidazione che a tutte le precedenti fasi di attuazione dell’intervento;

- sono state rispettate le disposizioni di attuazione dell’intervento, compresi gli obblighi di informativa e di monitoraggio, tra cui, ove previsti, quelli inerenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), come indicato dalle disposizioni di attuazione;

- dalla documentazione inserita e, ove effettuato, dal sopralluogo non risultano criticità in merito al rispetto delle disposizioni.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della Legge Regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, A, B, C nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**